

Milano, 31 gennaio 2024

Monica Livella – Responsabile della struttura - Inail Cremona

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Lavorare insieme con Inail: dialogo tra i consulenti del lavoro e  
l'Istituto  
**NUOVE TUTELE - SCUOLA**

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione (art. 18 decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)

# Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione (art. 18 decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)

- Il DL 48/2023 ha ampliato l'estensione dell'assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'art. 4, comma 5, del DPR n. 1124/65, tenuto conto dell'evoluzione del sistema nazionale di istruzione e formazione, superando il limite previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, **comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come "rischio in aula".**
- L'estensione della tutela riguarda **l'ampliamento della platea**, che è costituita anche dagli alunni della scuola dell'infanzia (materna), finora non assicurati dall'Inail. E' stato stimato che la platea complessiva degli assicurati sarà costituita da circa 10 milioni di persone.
  - ❑ Alunni e insegnanti **dalla scuola materna all'Università.**
  - ❑ Tra i docenti: professori e ricercatori anche a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni o contratti di ricerca
  - ❑ Tra gli studenti universitari, sono ricompresi anche quelli dei corsi post universitari: specializzazioni, master e dottorati.



ESTENSIONE  
TUTELA  
ATTIVITA' A  
RISCHIO



ESTENSIONE  
PLATEA  
ASSICURATI

Circolare Inail n.45 del 26 ottobre 2023. Estensione della tutela assicurativa.  
Chiarimento prot 12171 del 30/11/2023

- L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il **solo anno scolastico e accademico 2023-2024**, l'estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione ,della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
- L'estensione della tutela Inail riguarda pertanto il **personale docente** e gli **studenti** di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, **statali e non statali**, ricomprendendo in quest'ultima categoria sia le scuole **paritarie sia quelle non paritarie**.

### Tutela assicurativa precedente all'art.18 del DL n. 48 /2023

- 1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale)
- 2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l'attività di sostegno e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.
- 3) è assicurato il personale docente di tutte le scuole e gli istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell'infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche
- 4) Nella copertura assicurativa è incluso l'infortunio in itinere

### Tutela assicurativa in base all'art.18 del DL n. 48/2023

- 1) l'art 18 esplicita che sono compresi nell'assicurazione le seguenti categorie:
  - a) il personale scolastico delle **scuole del sistema nazionale** di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e **formazione professionale** (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione **tecnica superiore** (IFTS), dei percorsi di **formazione terziaria professionalizzante** (ITS Academy) e dei **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti** (CPIA);
  - b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  - c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  - d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  - e) gli istruttori dei **corsi di qualificazione o riqualificazione professionale** o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- 2) La copertura assicurativa comprende tutte le attività di insegnamento.

Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
- 3) Nella copertura assicurativa è incluso l'infortunio in itinere

### Tutela assicurativa precedente all'art.18 del DL n. 48/2023

1 ) La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti è prevista a partire dalla scuola primaria (elementari) e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame.

2) Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell'ambito dell'offerta formativa.

3) Sono esclusi gli infortuni *in itinere* (ad eccezione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento tragitto scuola-sede esperienza di lavoro).

### Tutela assicurativa in base all'art.18 del DL n. 48/2023

1) La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti **del sistema nazionale di istruzione e formazione** e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le **competenze trasversali e per l'orientamento** di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 784, della **formazione terziaria professionalizzante** e della **formazione superiore** (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

2) Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela.

3) L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

4) Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

5) Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

6) Sono esclusi gli infortuni *in itinere* (ad eccezione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento tragitto scuola-sede esperienza di lavoro).

Per l'anno scolastico 2023-2024

Tutte le attività:  
la tutela riguarda tutte le  
attività di apprendimento  
Dalla materna all'università  
Personale docente e  
studenti





Circolare Inail n.45 del 26 ottobre 2023. Modalità di assicurazione

# 1 )**Docenti e studenti** di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali

- Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del DPR 1124/65, per i dipendenti dello Stato. Nel 1985 fu prevista la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della "**gestione per conto dello Stato**" (anche per docenti e studenti).
- Questa particolare forma di assicurazione **non prevede il pagamento del premio** da parte del soggetto assicurante, ma solo l'obbligo di rimborsare all'Inail le prestazioni economiche erogate, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, un'aliquota per le spese generali di amministrazione.
- Per tanto per questa tipologia di soggetti **non è previsto alcun nuovo adempimento da parte degli assicuranti (sotto il profilo del rapporto assicurativo)** per effetto dell'estensione della tutela assicurativa di cui all'articolo 18 del DL 48/23
- Opera comunque l'estensione della tutela per le attività e quindi le novità introdotte per l'anno scolastico 2023/2024

## 2 ) **Docenti** di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado **non statali**

- Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l'assicurazione degli **insegnanti** è attuata, dal 1° novembre 2012, mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato in base al **tasso di premio della voce 0611** della Tariffa **Terziario** e sull'ammontare complessivo delle **retribuzioni effettivamente corrisposte**. Alla medesima voce 0611 è assicurato il **personale ATA** (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento.
- Per i soggetti del punto precedente laddove già presente codice ditta e posizioni assicurative attive si verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell'anno 2023 e di rata 2024 con l'autoliquidazione 2023/2024 indicando nella dichiarazione delle retribuzioni (entro il 29 febbraio 2024) le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel **2023** ai lavoratori **ai quali è stata estesa l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati**. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l'anno 2023 sarà versato il premio di rata dell'anno 2024 ( termine versamento 16 febbraio 2024).

### 3) **Studenti** di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado **non statali**

- Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l'assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento di un **premio speciale unitario annuale** moltiplicato per il numero di studenti
- La **misura del premio speciale unitario per l'anno scolastico/accademico 2023/2024** (convenzionalmente 01/11/2023-31/10/2024), a seguito dell'estensione della tutela operata dall'articolo 18 del DL n. 48/2023, è stata fissata in **9,87 euro** per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l'addizionale dell'1%, mentre per l'anno scolastico 2022/2023 il PSU era pari a euro 2,92 + 1% .

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2022/2023 regolazione	Anno scolastico 2023/2024 anticipo
		euro 2,92	euro 9,87

- Per le scuole e istituti **già iscritti INAIL** ha inviato la richiesta di premio anticipato per l'anno scolastico/formativo 2023/2024 con scadenza **16 novembre 2023** (moltiplicazione alunni anno scolastico precedente e regolato \* 9.87 +1%). Quindi gli assicuranti già iscritti procederanno in sede di regolazione per l'anno 2023/2024 (con comunicazione entro 30 /11/2024) a regolare sul numero effettivo degli alunni
- Per l'assolvimento dell'obbligo assicurativo riguardante l'estensione della tutela agli alunni/studenti finora esclusi dalla tutela dell'Inail **in particolare le scuole dell'infanzia**, i soggetti assicuranti, nel caso in cui **non siano già titolari** di codice ditta e polizza speciale alunni/studenti devono provvedere alla **denuncia di iscrizione** all'Inail tramite l'apposito servizio online di iscrizione entro l'inizio dell'anno scolastico stabilito convenzionalmente al 1° novembre di ciascun anno. Nel caso in cui il soggetto assicurante sia già titolare di codice ditta **ma non di specifica polizza speciale** alunni/studenti, devono essere presentate le **denunce di variazione** tramite l'apposito servizio online di variazione. Per l'anno 2023 eccezionalmente sono state considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

#### 4) **Allievi** iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, **accreditati dalle Regioni** per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale

- L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è attuata mediante lo specifico **premio speciale unitario** (\*) moltiplicato per il numero degli allievi (pagamento scadenza **16 gennaio**) + 1% (ANMIL)
- Dall'anno formativo **2023/2024** è stato revisionato sia il premio speciale unitario (**euro 66,60**) che l'onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro che è stato aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita ed è quindi rideterminato in euro 35,49, a decorrere dal 1° settembre 2023, data di inizio dell'anno formativo 2023/2024 (convenzionalmente 01/09/2023-31/08/2023).
- I soggetti assicuranti in argomento **non devono effettuare nessun adempimento** per effetto dell'estensione della tutela assicurativa di cui all'articolo 18 del D legge n. 48/2023.

(\*) Entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo, attraverso il servizio telematico denominato "Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP", le istituzioni devono presentare la denuncia con l'indicazione degli allievi iscritti ai corsi, allegando lo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi. RIF circ 4/2016 e circ 45/2022

## 5) Istruttori e allievi dei corsi di **qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale** anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori

- L'assicurazione degli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, nonché i preparatori, è attuata mediante il pagamento del **premio di assicurazione determinato in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta**, e sull'ammontare complessivo delle **retribuzioni corrisposte per gli istruttori e la retribuzione convenzionale per gli allievi**.
- agli **istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale** anche aziendali, sono applicate le **voci 0611** (per le attività svolte all'interno degli ambienti degli istituti formativi) **e 0616** (per la partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall'Inps.
- Ai **cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento**, a seconda della classificazione operata dall'Inps, è applicata nella gestione Industria la **voce di rischio 0630**, nella gestione Altre Attività la **voce 0613**.
- I soggetti assicuranti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell'anno 2023 e di rata 2024 con l'autoliquidazione 2023/2024 indicando nella dichiarazione delle retribuzioni (scad 29 febbraio 2024) **le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l'assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023**, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.

Circolare Inail n.45 del 26 ottobre 2023. Le prestazioni erogate in caso di infortuni e malattie professionali anno scolastico 2023/2024

## In caso di infortunio o malattia docenti e alunni

- In generale in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.
- In base al principio dell'automaticità delle prestazioni, previsto dall'articolo 67 DPR n.1124/65, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato DPR 1124/65 e smi
- La tutela Inail opera per tutti gli eventi riconducibili ai **luoghi di svolgimento dell'attività assicurata** e loro **pertinenze** ( per es: urti contro infissi , suppellettili, scivolamenti o cadute sul pavimento, scale, bagni, cortile ecc).
- La tutela Inail include le **attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi** come la mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le visite guidate, le attività ludico sportive ecc
- Sono quindi ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in esperienze tecnico-scientifiche , esercitazioni pratiche o di lavoro ma anche gli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di didattica e laboratori , e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle Istituzioni



## Aspetti particolari

Specificità e particolari esclusioni:

- Ai **docenti** di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado **statali** non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante.
- **L'indennità per inabilità temporanea assoluta NON è erogata agli alunni e studenti**, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato
- Sono esclusi gli **infortuni in itinere** per gli alunni / studenti (*ad eccezione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento tragitto scuola-sede esperienza di lavoro*).

**Per l'anno scolastico 2023-2024**

*Itinere si per docenti e no per  
alunni e studenti*

*Tutte le attività  
Dalla materna (scuola infanzia)  
all'università  
Personale docente e  
studenti*

*limite rischio elettivo*



**Automaticità prestazioni**

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (art. 17 decreto legge 4 maggio 2023 n. 48) – Circolare Inail 49 del 14 novembre 2023 e istruzioni operative 22/12/2023

## IL FONDO PER GLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI

- Questo nuovo Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli **studenti** delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, **deceduti** a seguito di infortuni occorsi, successivamente al **1° gennaio 2018**, durante le attività formative.
- Nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale 25 settembre 2023 che ha affidato all'Inail la gestione delle domande nonché l'erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo
- Con la Circolare n. 49/2023 Inail ha fornito le relative istruzioni operative integrate successivamente con nota procedurale prot 13389 del 22/12/2023

## Ambito operatività del Fondo

L'ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:

1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018 (\*);
  2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
  3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
- Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).
  - Sono esclusi gli infortuni in itinere

(\*) Inail ha svolto una attività di ricognizione dei casi di cui è già venuto a conoscenza nel periodo 2 gennaio 2018-21 ottobre 2023) per informare gli interessati

## Ambito operatività del Fondo

Sono compresi nell'operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni:

- a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;
- b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) di cui all'articolo 1, comma 7843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) delle università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.



## Destinatari del Fondo

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell'evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono (art 3 D. Intermin. 25 sett 2023):

- il coniuge (anche unioni civili) superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi

In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:

- i genitori, anche adottanti
- i fratelli e le sorelle

In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici:

- gli ascendenti di secondo grado.

Nel caso di unico beneficiario l'importo viene erogato per intero, nel caso di concorso di più aventi diritto sarà ripartito in parti uguali tra i famigliari.

## Importo erogato e aspetti fiscali

- l'importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00
- La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente
- il sostegno economico a carico del Fondo non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione
- il sostegno economico è cumulabile con l'assegno *una tantum* in caso di morte corrisposto dall'Inail ai superstiti degli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del DPR n 1124/65 (dall 1° luglio 2023 l'importo dell'assegno è di euro 11.612,92).
- In linea di massima la prestazione erogata dal Fondo è l'unica prestazione Inail in caso di infortuni mortali occorsi a studenti, in quanto per queste vittime non ricorrono di solito i requisiti previsti per la costituzione della rendita ai superstiti di cui al predetto articolo 85, comma 1. Resta fermo che, se ne ricorrono i requisiti, agli aventi diritto spetta anche la rendita ai superstiti.



## Termini per la presentazione della domanda

- gli aventi diritto devono presentare domanda ( vedasi modulistica Inail ) direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell'infortunio. Nei seguenti termini (a pena di inammissibilità):
- infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: **entro il 18 febbraio 2024**
- infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: **entro novanta giorni** dalla data del decesso



## Istanza di accesso -modulistica

- Il modulo di domanda predisposto dall'Inail allegato alla circolare 49/2023 e alle istruzioni operative del 22/12/2023 (tutta la modulistica è presente sul sito istituzionale) prevede l'indicazione delle generalità del soggetto richiedente, che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell'avente diritto.
- È ammissibile la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente.
- Il sostegno economico a carico del Fondo è erogato dall'Inail **entro trenta giorni** dall'**accertamento svolto dall'Inail** (rif nota INL prot 1751 del 30/11/23) dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative

GRAZIE PER L'ATTENZIONE